



COMUNE DI BRESCIA
SETTORE SPORTELLI DELL'EDILIZIA

Legge regionale 16 Luglio 2009 - n. 13

Azioni straordinarie per lo sviluppo
e la qualificazione del patrimonio edilizio
ed urbanistico della Lombardia

Delibera Consiglio Comunale
n. 196 del 12.10.09 P.G. 52496

SCHEDA TECNICA ALLEGATA

ALLA RICHIESTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Richiedente	
Progettista	
Intervento in via	

Classificazione dell'intervento ai sensi della L.R. 13/2009 e della delibera C.C. n. 196 del 12.10.09 P.G. 52496

(indicare l'intervento richiesto)

	Descrizione sintetica (riferimento normativo)	Richiamo alla norma di riferimento
<input type="checkbox"/>	<p>Recupero di parti inutilizzate di volumetrie e superfici edilizie (Art. 2, comma 1.a)</p> <p>È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:</p> <p>a) la utilizzazione delle volumetrie e delle superfici edilizie per destinazioni residenziali ovvero per altre funzioni ammesse dagli strumenti urbanistici;</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Recupero volumetrie in seminterrato (Art. 2, comma 1.b)</p> <p>È consentito il recupero edilizio e funzionale di edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all'agricoltura o ad attività produttive, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, comportante:</p> <p>b) la utilizzazione delle volumetrie edilizie in seminterrato, per destinazioni accessorie alla residenza, per attività economiche ammesse dagli strumenti urbanistici, nonché per attività professionali.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Recupero di parti inutilizzate a fini agricoli, fino a 600 mc (Art. 2, comma 2)</p> <p>Nelle aree destinate all'agricoltura è consentito il recupero edilizio e funzionale, sino ad un massimo di 600 metri cubi, di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980, per destinazioni residenziali a esclusiva utilizzazione da parte del proprietario, del nucleo familiare dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda agricola, per destinazioni ricettive non alberghiere e per uffici e attività di servizio compatibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ampliamento edifici uni-bifamiliari, totalmente residenziali, CON aumento di unità immobiliari (Art. 3, comma 1.a)</p> <p>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:</p> <p>a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Ampliamento edifici uni-bifamiliari, totalmente residenziali, SENZA aumento di unità immobiliari (Art. 3, comma 1.a)</p> <p>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005:</p> <p>a) uni-bifamiliari, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data e in ogni caso non superiore a 300 metri cubi per ogni unità immobiliare residenziale preesistente;</p>	

	Descrizione sintetica (riferimento normativo) Richiamo alla norma di riferimento
<input type="checkbox"/>	<p>Ampliamento edifici plurifamiliari, totalmente residenziali, di volume inferiore a 1200 mc, CON aumento di unità immobiliari (Art. 3, comma 1.b)</p> <p>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005: b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ampliamento edifici plurifamiliari, totalmente residenziali, di volume inferiore a 1200 mc, SENZA aumento di unità immobiliari (Art. 3, comma 1.b)</p> <p>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici vigenti quali nuclei urbani di antica formazione è consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, l'ampliamento di edifici in tutto residenziali ultimati alla data del 31 marzo 2005: b) diversi dai casi di cui alla lettera a) e comunque di volumetria non superiore a 1.200 metri cubi, in misura non superiore al 20 per cento della volumetria esistente alla medesima data.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Demolizione e ricostruzione di edifici totalmente residenziali (Art. 3, comma 3, primo periodo)</p> <p>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Demolizione e ricostruzione con destinazione esclusivamente residenziale (Art. 3, comma 3, secondo periodo)</p> <p>La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli edifici parzialmente residenziali e a quelli non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, che possono essere sostituiti con nuovi edifici, destinati esclusivamente a residenza, di volumetria non superiore a quella esistente, di altezza non superiore al massimo tra il valore esistente e quello ammesso dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, e con un rapporto di copertura maggiorato fino al 25 per cento rispetto a quello previsto dallo strumento stesso per le zone residenziali in cui gli edifici sono inseriti.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali (Art. 3, comma 4)</p> <p>All'interno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione, e' consentita la sostituzione di singoli edifici esistenti, aventi destinazione esclusivamente residenziale, non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali dei suddetti centri e nuclei. La sostituzione, come disciplinata al comma 3, primo periodo, e' subordinata al parere delle commissioni regionali di cui all'articolo 78 della l.r. 12/2005, vincolante se reso in senso negativo. Il parere e' formulato entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso negativo.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali (Art. 3, comma 5)</p> <p>E' ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Demolizione e ricostruzione di edifici totalmente residenziali + "verde" (Art. 3, comma 3, primo periodo)</p> <p>All'esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei urbani di antica formazione è consentita, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti medesimi vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti con un nuovo organismo edilizio di volumetria incrementata fino al 30 per cento della volumetria esistente, subordinatamente a una diminuzione certificata del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del nuovo edificio superiore al 30 per cento rispetto al rispettivo valore limite previsto dai provvedimenti regionali di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006.</p> <p>(Art. 3, comma 6)</p> <p>L'incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali + "verde" (Art. 3, comma 5)</p> <p>E' ammessa, nei limiti quantitativi e alle condizioni di cui al comma 3, primo periodo, la sostituzione di edifici industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria, se individuate dai comuni, con motivata deliberazione, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2009.</p> <p>(Art. 3, comma 6)</p> <p>L'incremento consentito in base ai commi 3, primo periodo, e 5 è elevato al 35 per cento nel caso di interventi che assicurino un congruo equipaggiamento arboreo per una porzione non inferiore al 25 per cento del lotto interessato ovvero con la costituzione di quinte arboree perimetrali, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.</p>

Descrizione sintetica (riferimento normativo)	Richiamo alla norma di riferimento
<input type="checkbox"/> <p>Ampliamento volumetrico immobili Edilizia Residenziale Pubblica + "recupero energetico" (Art. 4, comma 1 + Art. 4, comma 2.a)</p> <p>1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.</p> <p>2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 e' subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:</p> <p>a) per il recupero energetico, la riduzione delle dispersioni dell'involucro, la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di impianti di climatizzazione invernale più efficienti, la produzione di energia termica ed elettrica mediante l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, l'utilizzo di energia geotermica e di pompe di calore;</p>	
<input type="checkbox"/> <p>Ampliamento volumetrico immobili Edilizia Residenziale Pubblica + "recupero ambientale" (Art. 4, comma 1 + Art. 4, comma 2.b)</p> <p>1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 3, i soggetti pubblici proprietari di edifici di edilizia residenziale pubblica, nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005, possono realizzare, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi, nuova volumetria da destinare a edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata, in misura non superiore al 40 per cento della volumetria complessiva destinata a edilizia residenziale pubblica esistente nel quartiere.</p> <p>2. La realizzazione della nuova volumetria di cui al comma 1 e' subordinata al conseguimento, nella nuova volumetria, dei requisiti minimi di risparmio energetico previsti dai provvedimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 25 della l.r. 24/2006, nonché alla contestuale esecuzione di interventi di recupero energetico e paesaggistico-ambientale nel quartiere E.R.P.. Tali interventi potranno riguardare:</p> <p>b) per il recupero ambientale, la sistemazione a verde e l'attrezzatura delle aree esterne, l'eliminazione delle strutture in cemento-amianto non confinate, gli interventi di risanamento delle facciate esterne, l'installazione di sistemi di videosorveglianza e quanto altro necessario alla riqualificazione estetica e funzionale del quartiere.</p>	

L'intervento oggetto della presente pratica edilizia:

sarà effettuato ai sensi dell'art. _____ della L.R. 13/2009

(barrare l'opzione interessata)

- comporterà aumento delle unità immobiliari
- NON comporterà aumento delle unità immobiliari

Dati tecnici dell'intervento

Superficie coperta in aumento	m ²		Volume in aumento	m ³	
S.L.P. in aumento	m ²		Numero nuovi vani	n.	
Volume iniziale dell'intervento	m ³		Volume finale dell'intervento	m ³	
Previsione di cessione della volumetria ad altri operatori: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
(da indicare solo per interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica - art. 4)					

Il richiedente: _____ Il proprietario: _____
(firma) (firma)

Il progettista, redattore degli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente istanza, assume piena responsabilità in merito alla veridicità ed esattezza degli stessi

Brescia, |_|_|-|_|_|-|_|_|_|_| Il Progettista: _____
(timbro e firma)